



REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI PER ACCEDERE E TRANSITARE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO VARIABILE DEL CENTRO STORICO DI SCHIANNO

DISPOSIZIONI COMUNI:

L'accesso alla "ZTL" variabile del centro storico di Schianno, cioè limitazione della circolazione relativa a fasce orarie e giorni è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di accesso e transito.

I contrassegni sono di due colori: rosso per gli autoveicoli i cui intestatari risultano essere residenti sul territorio comunale e hanno una validità permanente fino al mantenimento del requisito della residenza e della targa indicata, giallo per gli autoveicoli i cui intestatari non risultano essere residenti nel territorio comunale e hanno una validità annuale.

I contrassegni sono personali e sono rilasciati a persone fisiche. Nel caso di persone giuridiche i contrassegni sono rilasciati al rappresentante legale.

I contrassegni non possono essere utilizzati da terzi, salvo i componenti dello stesso nucleo familiare o i dipendenti delle persone giuridiche nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.

I contrassegni devono essere esibiti a richiesta degli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

L'accesso ed il transito nella ZTL centro storico di Schianno sono sempre vietati:

- ai veicoli aventi altezza superiore a metri 3,50;
- ai veicoli aventi larghezza superiore a metri 2,30;
- ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t.;
- ai veicoli aventi una lunghezza superiore a metri 5.

Ai suddetti veicoli può essere autorizzato temporaneamente l'accesso qualora risulti indispensabile nell'esecuzione di natura edilizia o per interventi contingenti, verificata la morfologia/conformazione dell'area interessata.

Per le seguenti categorie di veicoli non occorre il rilascio di apposito contrassegno, pertanto non è prevista nessuna limitazione all'accesso nella ZTL:

- veicoli ad alimentazione elettrica di cui all'art. 7, comma 9-bis del CdS;
- velocipidi;
- ciclomotori e motocicli;
- veicoli previsti dall'art. 177 del CdS (autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, protezione civile, ambulanze);
- veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti, lavaggio strade;
- taxi e autonoleggio da rimessa con conducente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della ZTL;
- autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
- veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi nella ZTL e nel raggio di 500 metri della ZTL, purché muniti di scritte o loghi/stemmi che li rendano individuabili;
- veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del CdS;
- veicoli dell'Amministrazione Comunale o che operano per conto di essa;

- veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
- veicoli di soccorso sanitario e pronto intervento;
- veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve e per l'esecuzione di lavori/opere comunali all'interno della ZTL e nel raggio di 500 metri dalla stessa;

I permessi rilasciati per l'accesso ed il transito in ZTL decadono automaticamente:

- per il venir meno dei requisiti e delle condizioni per il loro rilascio;
- nel caso di decesso del titolare;
- alla scadenza annuale dalla data di rilascio del contrassegno di colore giallo.

Alla decadenza di validità di ogni contrassegno non vi è alcun obbligo, in capo all'ufficio di Polizia Locale, di darne notizia all'interessato.

I contrassegni scaduti e/o decaduti devono essere riconsegnati alla Polizia Locale.

Per esigenze o interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili, l'ufficio di Polizia Locale, su richiesta potrà rilasciare un permesso provvisorio valido per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni e per il solo mezzo/i indicato/i.

MODALITA' DI RILASCIO E RINNOVO CONTRASSEGNI:

Le richieste per ottenere i permessi di transito nella ZTL devono essere presentate all'ufficio di Polizia Locale tramite gli appositi moduli reperibili presso il medesimo ufficio o scaricabili direttamente dal sito internet istituzionale del comune.

Per ogni veicolo occorre presentare una richiesta ed è obbligatorio allegare copia della carta di circolazione e copia di un documento di identità del richiedente, qualora la domanda non venga sottoscritta davanti al funzionario incaricato al ricevimento o non venga firmata digitalmente.

I veicoli dovranno essere di proprietà del richiedente o, in ogni caso, quest'ultimo dovrà documentare la titolarità del diritto reale di godimento sul bene all'atto della domanda.

Il rinnovo annuale del contrassegno di colore giallo (persone fisiche non residenti sul territorio comunale), deve essere presentato non più tardi di 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza annuale dalla data di rilascio e in ogni caso la successiva data di scadenza mantiene sempre la data annuale di primo rilascio. Il rinnovo viene effettuato presso l'ufficio di Polizia Locale mediante vidimazione del contrassegno con l'apposizione di timbro a calendario, previa dichiarazione di mantenimento dei diritti e/o requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

SOSTITUZIONE DEL VEICOLO:

In caso di sostituzione del veicolo in uso con uno nuovo (sempre di proprietà del richiedente) è necessario presentare comunicazione di sostituzione del veicolo con copia della carta di circolazione del nuovo veicolo, in modo da aggiornare la targa del veicolo sul contrassegno.

In caso di temporanea sostituzione del veicolo autorizzato, per riparazioni o cause di forza maggiore, deve essere comunicata all'ufficio di Polizia Locale la targa del veicolo utilizzato temporaneamente con l'indicazione del relativo numero del contrassegno di cui è titolare. Tale permesso temporaneo ha una validità massima di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione.

CONTRASSEGNO DI COLORE GIALLO:

Il contrassegno di colore giallo è rilasciato agli intestatari degli autoveicoli che non risultano essere residenti nel territorio comunale. Tali contrassegni hanno una validità annuale, rinnovabile qualora venga dichiarato/dimostrato il mantenimento del requisito che ne ha consentito il rilascio.

Hanno diritto al rilascio del contrassegno di colore giallo i veicoli di proprietà delle persone fisiche non residenti con i seguenti requisiti:

- familiari di primo e secondo grado residenti all'interno della zona a traffico limitato e/o residenti all'esterno in un raggio di 500 metri dalla stessa, che per il raggiungimento dei quali risulta obbligatorio il transito dalla ZTL.
- proprietà di immobili all'interno della zona a traffico limitato;
- persone che svolgono la propria attività lavorativa all'interno della zona a traffico limitato;
- persone che svolgono la propria attività lavorativa all'esterno della ZTL e nel territorio

comunale di Gazzada Schianno i quali dimostrano che per raggiungere il proprio luogo di lavoro il transito dalla zona a traffico limitato del centro storico di Schianno sia necessario in quanto tragitto più logico e corto e che in caso contrario comporta deviazioni o tragitti ingiustificati o su viabilità più complesse;

- autoveicoli adibiti ad uso privato condotti da soggetti la cui attività lavorativa implica una reperibilità celere, previa attestazione del proprio ufficio/comando (personale di polizia, sanitario e di pubblico soccorso).

Qualora il contrassegno venga rilasciato per motivi lavorativi e il titolare del contrassegno risulta dipendente, in sede di rinnovo annuale dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro o autodichiarazione sotto la propria responsabilità che attesti la continuità del rapporto di lavoro ed eventualmente con la stessa mansione.

SANZIONI:

Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale per le falsità documentali o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;

Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con la presente regolamentazione, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.